

Circolare di aggiornamento n. 03 del 12 gennaio 2018.

MODALITA' DI CORRESPENSIONE DEGLI STIPENDI

DIVIETO DI UTILIZZO CONTANTI

(rif. normativi: Art. 1 c. 910 e ss. L. 205 del 27.12.2017)

Ai sensi dell'art. 1 comma 910 e ss. della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di bilancio 2018), a far data dal **01 luglio 2018** i datori di lavoro o committenti **devono corrispondere la retribuzione** ai lavoratori, nonché ogni anticipo di essa, **attraverso una banca o un ufficio postale** utilizzando uno dei seguenti mezzi:

- **Bonifico** sul conto indicato dal lavoratore;
- Strumenti di **pagamento elettronico**;
- **Pagamento in contanti** presso uno sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un **conto corrente di tesoreria** con mandato di pagamento;
- **Assegno bancario** consegnato al lavoratore o, in caso di comprovato impedimento, a un suo delegato. L'impedimento si considera comprovato quando il delegato risulta essere il coniuge, il convivente ovvero un familiare del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.

Pertanto i datori di lavoro o committenti **non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante** direttamente al lavoratore, qualunque sia l'importo della retribuzione e la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.

Viene inoltre specificato al comma 912 che ***“la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione”***

Al datore di lavoro o committente che viola l'obbligo di cui al comma 910, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da € 1.000,00 a € 5.000,00.

Fano, 12/01/2018

Andrea Ugucconi
a.uguccioni@eusebiassociati.it